



Professionisti, occhio alla PEC: senza, si rischia la sospensione

Il Dl semplificazioni prevede la sospensione dall'albo per i liberi professionisti che non ottemperano alla diffida che impone loro di comunicare il domicilio digitale al proprio Ordine

È

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cd. DL Semplificazioni) e tra le misure emanate per la semplificazione e l'innovazione digitale del Paese richiamo l'attenzione sulle previsioni dell'art. 37 dal titolo "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti".

Il Decreto - che utilizza in luogo di 'PEC' la nozione di domicilio digitale (luogo virtuale mediante il quale si possono scambiare comunicazioni elettroniche aventi valore legale) - nell'affrontare il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, disciplina il rapporto della PA con professionisti e imprese, e con l'articolo 37 interviene, come si legge nella relazione illustrativa, per "favorire l'uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale".

Le previsioni introdotte intendono dare concreta applicazione alle norme del Codice dell'amministrazione digitale (Cad).

In realtà l'obbligo di PEC per i professionisti era già stato imposto da una precedente normativa; l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata da comunicare agli Ordini professionali si rinviene nella Legge n. 2/2009 che ha convertito in legge, con modifi-

cazioni, il DL n. 185/2008 (art. 16, comma 6) che però non prevedeva sanzione alcuna: la mancata comunicazione della PEC da parte degli iscritti è sempre stata una condotta valutabile sotto il profilo disciplinare in quanto inadempimento dell'obbligo di legge di cui all'art. 16, comma 7, del Decreto Legge n. 185/2008 (vedi le numerose Circolari emanate in argomento dalla FNOVI a far data dal 2009).

Oggi il panorama cambia drasticamente: il professionista che non comunica all'Albo il proprio domicilio digitale - eletto presso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) - è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiervi, entro 30 giorni, da parte dell'Ordine professionale. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine è chiamato a comminare la sanzione della sospensione dal relativo Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale (PEC) stesso.

Per completezza di analisi, commento che non siamo di fronte ad una sanzione disciplinare (da comminarsi quindi alla fine della celebrazione di un procedimento disciplinare) bensì in un caso di sanzione di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 221/50 che disciplina, al primo comma, la sospensione di diritto per le fattispecie tassativamente previste (ope legis). Il provvedimento sanzionatorio dovrà essere pronunciato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine ma non sarà espressione di una valutazione discrezionale della condotta del sanitario, costituirà

mera dichiarazione degli effetti dell'art. 43: effetti che decadranno automaticamente al cessare della causa che li ha prodotti.

Ma per il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto semplificazioni non ci saranno conseguenze solo per i professionisti iscritti all'Albo ma anche per gli Ordini professionali.

Viene infatti confermata la previsione già introdotta dall'art. 25 della L. n. 183/2011 (nota anche come Legge di stabilità 2012) che aveva inserito un comma aggiuntivo (7bis) all'art. 16 del Decreto Legge n. 185 del 2008 "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese" (convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2) (vedi Circolare FNOVI n. 2/2012 dell'1 febbraio 2012).

La reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento all'indice nazionale dei domicilia digitali dei professionisti costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine professionale inadempiente ad opera dei Ministeri vigilanti.

Il decreto semplificazione con le previsioni in materia di domicilio digitale mira così a favorire la diffusione di servizi in rete, agevolando l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, assicurando ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, nonché rafforzando l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali.

MARIA GIOVANNA TROMBETTA
Avvocato